



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
"RENZO CANESTRARI"

Prot.
del

A Tutto il personale afferente a
Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari"

e, p.c. A Addetto Locale/Centrale per la sicurezza
Dott.ssa Teresa Forte

Servizio di Prevenzione e Protezione
Dott.ssa Rossella Serra

Oggetto: Individuazione del personale tecnico-amministrativo con funzioni di preposto ai fini della sicurezza

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. 81/08, come modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, è necessario individuare formalmente il personale con funzioni di preposto ai fini della sicurezza sul lavoro.

Visto l'organigramma della struttura che dirigo e gli incarichi affidati, si individua di seguito il personale Tecnico-amministrativo che ricopre il ruolo di preposto ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Personale individuato con funzioni di preposto:

MATR.	NOME	COGNOME	QUALIFICA
31951	Teresa Maria	Libonati	RAGD
33478	Antonella	Feo	Vice RAGD
33176	Lara	Facchini	Responsabile Biblioteca "Silvana Contento"

Il personale individuato dovrà, secondo le proprie attribuzioni e competenze, fermi restando i propri compiti, funzioni e orari di lavoro, ottemperare agli obblighi elencati dall'art. 19 del D.Lgs 81/08 (si veda allegato), nonché alle direttive, procedure e regolamenti interni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Direttrice
Prof.ssa Elvira Cicognani



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
"RENZO CANESTRARI"

Allegato – Il ruolo di preposto

Definizione (D.Lgs. 81/08 - art. 2, comma 1, lettera e)

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Obblighi del preposto (D.Lgs. 81/08 - art. 19)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.